

Il Consiglio federale
Dipartimento: DFI
Servizio: SLR

Contatto
Mappa del sito
DE FR **IT** RM EN


Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Servizio per la lotta al razzismo SLR
Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Trova

Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Internet e media

Internet e social media (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i206.html>)

Internet e social media

Esempio: *in un gruppo Facebook viene postato un articolo sui richiedenti l'asilo di cultura islamica. Un membro del gruppo pubblica un commento dal seguente tenore: «Peccato non ci sia qualcuno come Hitler che spedisca questa gentaglia nelle camere a gas.»*

Su Internet, sui siti web, nei social media, nei commenti dei lettori, sui forum o nelle chat, i freni inibitori alle esternazioni razziste sono spesso più bassi che nel mondo reale pur essendo ugualmente illegali. Molto spesso si tratta di commenti che incitano all'odio («hate speech») o che propagano ideologie razziste ai sensi dell'*art.261bis* cpv.1 e 2 CP.

Se è considerato pubblico, a determinate condizioni un commento razzista su Internet può essere punibile secondo l'*art.261bis* CP. È il caso, per esempio, di commenti su forum o gruppi chiusi con un elevato numero di utenti non legati da rapporti personali, ma anche su profili Facebook privati accessibili a chiunque, non importa se anonimi o registrati con uno pseudonimo.

Se i commenti prendono di mira una persona ben precisa, possono configurarsi anche una lesione della personalità (art.28 CC) ed eventualmente un delitto contro l'onore penalmente rilevante (art.177 CP).

A determinate condizioni, oltre agli autori di commenti razzisti sono punibili anche i gestori di rete che non adempiono ai propri obblighi. La responsabilità di questi ultimi, tuttavia, non è ancora definitivamente chiarita.

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

Modi di procedere e vie legali